

Art. 7

Il Comune riconosce il diritto umano all'acqua, ossia l'accesso all'acqua potabile come diritto umano, universale, indivisibile, inalienabile e lo status dell'acqua come bene comune pubblico e garantisce che la proprietà e la gestione della rete di acquedotto, distribuzione, fognatura e depurazione siano pubbliche e inalienabili. Il Comune riconosce il servizio idrico integrato come un servizio pubblico locale di interesse generale privo di rilevanza economica.

Il Comune, in attuazione della Costituzione e in armonia con i principi comunitari, al fine di realizzare la coesione economica-sociale e territoriale, promuovere la solidarietà, garantire la protezione dell'ambiente e della salute, anche in considerazione delle peculiarità locali, ritiene di perseguire tale specifica missione attraverso la gestione del servizio idrico integrato effettuata tramite un soggetto che abbia esclusive finalità di interesse comune e generale.

E' assicurato comunque il diritto, ad ogni abitante del territorio comunale in stato di grave difficoltà economica, alla disponibilità domestica gratuita di un quantitativo minimo vitale giornaliero per persona .